



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IX*  
*Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara*  
*Sede di Lucca*

**Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche**  
**di ogni ordine e grado**  
**della provincia di Lucca**  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Utilizzazione di docenti di sostegno per attività di supplenze temporanee.**

**Precisazioni.**

Pervengono a questo Ufficio numerose segnalazioni relative all'impropria utilizzazione di docenti di sostegno per attività di supplenze temporanee.

Giova ricordare che il docente di sostegno ricopre un ruolo di contitolare nelle attività didattiche ma assolve, precipuamente, la funzione tipica di supporto alla classe dell'alunno disabile, dovendo perseguire tale funzione anche in assenza del docente curricolare.

L'improprio utilizzo dell'insegnante di sostegno per effettuare supplenze di natura temporanea, oltre a costituire un inadempimento contrattuale, comporta, innegabilmente, anche l'illecita preclusione o l'indebita compressione di un peraltro di rango costituzionale, ai danni dell'alunno disabile assegnato.

Le Linee Guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (v. circolare MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009) ribadiscono che *“ l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto di integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto”*; l'utilizzo nelle ore di supplenza altera il ruolo per il quale il docente di sostegno è nominato, interrompendo il lavoro di inclusione a cui è preposto.

La fattispecie sopra menzionata, di improprio utilizzo del docente di sostegno si verifica non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare una supplenza in altra classe, interrompendo, in tal guisa, il pubblico servizio per il quale è assunto, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio laddove ometta di ricoprire il proprio ruolo diventando per quelle ore docente curricolare e quindi interrompendo lo specifico lavoro di inclusione.

Appare, infine, opportuno richiamare, a corollario di quanto sopra riportato, il tenore letterale della nota ministeriale n. 9839 dell'8 novembre 2010 che invita le SS.LL. a *“non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali o non altrimenti risolvibili”*, dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali e straordinari.

Sicuri di un riscontro positivo in ordine alle suesposte precisazioni si porgono i più cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE**

**Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)